

Il 02 Luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del c.d. "Decreto dignità", d.l. n. 87/2018 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018 ed in vigore a decorrere dal 14 luglio 2018 -, introducendo nell'ordinamento italiano disposizioni urgenti al fine di limitare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato ed incentivare, per contro, l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato.

Tra le principali modifiche introdotte dal "Decreto dignità" in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato si segnalano le seguenti:

- **“durata e proroghe”**: la **durata massima** del contratto a tempo determinato è stata ridotta da 36 mesi a **24 mesi**, mentre **le proroghe** consentite sono state ridotte da 5 a **4**;
- **“causale”**: le parti potranno liberamente stipulare un primo contratto di lavoro a tempo determinato, di durata comunque non eccedente i 12 mesi senza dare atto di alcuna specifica causale; diversamente, l'eventuale rinnovo dello stesso per un periodo massimo di 24 mesi è subordinato alla sussistenza di una delle surriferite condizioni giustificatrici, ossia **a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse ad incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria**.
In caso di proroga del termine apposto, invece, la ragione giustificatrice deve sussistere solo nel caso in cui il termine complessivo del contratto a tempo determinato – comprensivo della proroga - sia superiore a 12 mesi;
- **“il contributo addizionale”**: il “Decreto dignità” ha previsto **un aumento dello 0.5% del contributo addizionale** - attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - **ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato**, anche in ordine alla fattispecie della somministrazione di lavoro;
- **“termine per l'impugnazione”**: il **termine** di natura decadenziale previsto per l'**impugnazione** del contratto a tempo determinato è stato innalzato da 120 a **180 giorni dalla cessazione del singolo contratto**;
- **“ambito di applicazione”**: le modifiche introdotte dall'intervento riformatore si applicano non solo ai nuovi contratti, ma altresì ***“ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”***.

Infine, si rileva come il “Decreto dignità” sia intervenuto anche in ordine **all'indennità da corrisponderci al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo**.

Specificamente, si segnala come la suddetta indennità sia stata rideterminata dal Legislatore della riforma in una misura compresa tra un **minimo di 6 mensilità ed un massimo di 36 mensilità**.

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati